

ATTO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE

del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 23 giugno 2026

CIG: BC25CF925D

TRA

la **FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA** (di seguito anche "FOSS" o "la Fondazione"), con sede legale in Palermo, Via F. Turati n. 2, codice fiscale e partita IVA 00190520825, in persona del Commissario Straordinario **Dott. Gabriele CROCIATA**,
nominato con D.P. n. 62/Serv.1° del 01/04/2026, domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione;

E

il **Sig. Michele DE LUCA** (di seguito anche "il Prestatore d'opera"),

di seguito congiuntamente indicate come "le Parti",

PREMESSO CHE

- con Determina n. 77 del 23 giugno 2026 del Commissario Straordinario, su proposta del Responsabile Unico del Progetto, la FOSS ha disposto l'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, al Sig. Michele De Luca di un incarico di prestazione d'opera professionale di lavoro autonomo ex artt. 2222 e segg. c.c., per l'importo complessivo di € 12.000,00 (dodicimila/00) imponibile, oltre IVA al 22%, della durata di 6 (sei) mesi, CIG BC25CF925D;
- in pari data 23 giugno 2026 le Parti hanno sottoscritto il relativo contratto di prestazione d'opera professionale, regolarmente protocollato e trasmesso al Prestatore d'opera;
- le esigenze di garantire l'assoluta univocità interpretativa del contratto e della Determina che lo approva, congiunte all'opportunità di ridefinire con maggiore precisione il perimetro oggettivo della prestazione, in coerenza con l'assetto organizzativo della Fondazione e con la distribuzione delle attività tra le sue strutture interne, hanno indotto le Parti, in considerazione dell'ampiezza delle modifiche da apportare all'oggetto contrattuale, a valutare congiuntamente la soluzione tecnicamente più appropriata per il caso di specie;
- le Parti, all'esito di un'interlocuzione condotta in spirito di leale collaborazione, convergono nel ritenere che la via tecnicamente più appropriata, in considerazione dell'entità e della natura delle modifiche prospettate, sia la risoluzione consensuale del rapporto contrattuale in essere e la stipula di un nuovo contratto basato su un oggetto contrattuale ridefinito, non essendo stata ancora avviata l'esecuzione della prestazione;
- a tale fine le Parti si avvalgono della facoltà di sciogliere il contratto per mutuo consenso, riconosciuta dall'art. 1372, comma 1, del codice civile;

- il Prestatore d'opera dichiara di non aver dato inizio all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto e di non aver sostenuto alcun onere o spesa in ragione del medesimo, e dichiara altresì la propria piena disponibilità a sciogliere consensualmente il rapporto contrattuale senza alcuna pretesa economica nei confronti della Fondazione;

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Risoluzione consensuale

2.1 Le Parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1372, comma 1, del codice civile, di comune accordo risolvono il contratto di prestazione d'opera professionale stipulato in data 23 giugno 2026 (CIG BC25CF925D), con efficacia immediata dalla data di sottoscrizione del presente atto.

2.2 Per effetto della presente risoluzione, ogni obbligazione reciprocamente assunta con il citato contratto cessa di produrre effetti tra le Parti dalla data di cui al precedente comma 2.1.

Art. 3 - Regolazione economica

3.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che, non essendo stata avviata l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto risolto, nulla è dovuto reciprocamente a titolo di corrispettivo, indennizzo, rimborso spese, danno emergente o lucro cessante.

3.2 Nessun compenso, anche parziale, è maturato in favore del Prestatore d'opera in relazione al contratto risolto e nessuna somma sarà corrisposta dalla Fondazione in dipendenza del medesimo.

Art. 4 - Rinuncia reciproca a ogni pretesa

4.1 Le Parti, con la sottoscrizione del presente atto, rinunciano reciprocamente, in modo pieno, definitivo e irrevocabile, ad ogni e qualsiasi pretesa, ragione, diritto, azione o domanda, di qualsivoglia natura, presente, passata o futura, comunque connessa o derivante, direttamente o indirettamente, dal contratto risolto e dalla sua mancata esecuzione.

4.2 La presente rinuncia è reciprocamente accettata dalle Parti, che si dichiarano integralmente soddisfatte e nulla più avendo a pretendere l'una dall'altra in dipendenza del rapporto contrattuale risolto.

Art. 5 - Adempimenti conseguenti

5.1 La Fondazione provvederà, a cura del Responsabile Unico del Progetto, agli adempimenti conseguenti alla presente risoluzione, ivi compresi la chiusura del CIG BC25CF925D presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di ANAC, la pubblicazione dei dati relativi alla cessazione del rapporto contrattuale nella sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nonché la trasmissione di copia del presente atto ai competenti uffici interni.

5.2 Il presente atto sarà sottoposto a registrazione esclusivamente in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5, comma 2, e 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131; eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

6.1 Le Parti si danno reciprocamente atto che i dati personali eventualmente trattati in occasione della stipula e della risoluzione del contratto saranno conservati e trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., per i tempi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, anche ai fini degli adempimenti di pubblicità, trasparenza e conservazione documentale.

Art. 7 - Foro competente

7.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione e validità del presente atto sarà esclusivamente competente il Foro di Palermo.

Art. 8 - Disposizioni finali

8.1 Il presente atto annulla e sostituisce, limitatamente al rapporto contrattuale oggetto di risoluzione, ogni precedente intesa o accordo eventualmente intercorso tra le Parti in relazione al medesimo.

8.2 Qualsiasi modifica al presente atto dovrà essere effettuata in forma scritta a pena di nullità.

8.3 Il presente atto è redatto in duplice originale, uno per ciascuna delle Parti, e viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Palermo, li 25/06/2026


Per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

Il Commissario Straordinario

Dott. Gabriele Crociata
FONDAZIONE
ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
Via Turati, 2 - 90139 PA
C.F./P.IVA 00190520825

Il Prestatore d'opera

M° Michele De Luca



Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le Parti dichiarano di aver letto, ben compreso e specificamente approvato le clausole di cui agli articoli 4 (Rinuncia reciproca a ogni pretesa) e 7 (Foro competente).

Per la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

FONDAZIONE
ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA
Via Turati, 2 - 90139 PA
C.F./P.IVA 00190520825

Il Prestatore d'opera

